



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 123 Reg. Gen. DATA 30/07/2018	OGGETTO: Richiesta da parte di VODAFONE ITALIA SPA di ospitalità presso immobile "ex colonia marina" di proprietà comunale per trasferimento della SRB denominata "Castellaneta marina" codice 4F06042. Approvazione schema di contratto.
--	--

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO, alle ore 13:15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTA arch. Enza	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con nota acquisita a mezzo PEC in data 26.02.2018 prot. n° 4732 la Vodafone Italia S.p.A., comunicava l'imminente rimozione dell'impianto esistente nella Frazione di Castellaneta Marina, alla via Mare Spumeggiante, a causa del mancato rinnovo degli accordi contrattuali con la proprietà dell'immobile ospitante l'impianto e, pertanto, avanzava formale richiesta disponibilità aree di proprietà comunale per l'installazione di Stazione Radio Base per telefonia cellulare;
- con successiva nota acquisita a mezzo PEC in data 19.04.2018 n. 9123 la Vodafone Italia S.p.A. chiedeva ospitalità presso l'immobile comunale "ex colonia marina" ubicato in Piazza Kennedy nella frazione di Castellaneta Marina, offrendo un corrispettivo economico in linea con l'accordo ANCI del 11 dicembre 2015 per un importo pari a € 6.053,00 annui;
- che l'amministrazione comunale, con nota prot. n. 11707 del 22.05.2018, ha dato la propria disponibilità di massima a concedere in locazione porzione dell'immobile della "ex colonia";
- che con successivi incontri e sopralluoghi tecnici con i referenti di Vodafone si è addivenuti ad un accordo sull'importo del canone di locazione, sugli spazi da concedere in locazione e sui reciproci impegni contrattuali come da bozza contrattuale allegata alla presente delibera.

Considerato che:

- in data primo giugno l'impianto Vodafone esistente nella Marina di Castellaneta alla via Mare Spumeggiante è stato dismesso;
- che attualmente la copertura del servizio di pubblica utilità nell'area della Marina di Castellaneta risulta compromesso;
- che la normativa nazionale e regionale di settore indica come preferenziale, laddove tecnicamente compatibile, la realizzazione degli impianti di telefonia cellulare su immobili di proprietà pubblica;

Considerato, altresì, che nelle more delle definizioni contrattuali, la Società Vodafone ha presentato a mezzo pec in data 15 giugno 2018 al SUE e ad ARPA idonea richiesta di autorizzazione ex art 87 d.lgs. 259/03 per la realizzazione dell'impianto di che trattasi

Viste le proposte presentate da Vodafone Italia S.p.A. e gli accordi successivi come sopra specificati

Valutate le finalità della proposta volte a tutelare da un lato la necessità del gestore ad esercitare lo svolgimento del servizio di pubblica utilità delle telecomunicazioni mobili nonché il diritto degli utenti a beneficiare del servizio offerto

Ritenuto meritevole di accoglimento la proposta avanzata dalla Società Vodafone riguardante la realizzazione di un impianto stazione radio base, come descritto in premessa, su un'area pubblica di proprietà comunale

Ritenuta idonea un'area costituita da porzioni di immobile sulla copertura dell'edificio della ex colonia in Piazza Kennedy nella Frazione di Castellaneta Marina e sul pianerottolo della scala esterna a servizio della stessa;

Vista la consolidata giurisprudenza che ritiene la realizzazione delle stazioni radio base compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche previste dal PRG;

Visto il D.Lgs. 259/03 il cui art. 86 dispone l'assimilazione ad ogni effetto di legge delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 del T.U.E.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di accogliere la proposta avanzata dalla Società Vodafone Italia S.p.A. riguardante la realizzazione di un impianto stazione radio base, come descritto in premessa, su area pubblica di proprietà comunale;
2. Di concedere in locazione un'area costituita da porzioni di immobile sulla copertura dell'edificio della ex colonia in Piazza Kennedy nella Frazione di Castellaneta Marina e sul pianerottolo della scala esterna a servizio della stessa;
3. Di approvare lo schema di contratto di locazione allegato alla presente;
4. Stabilire il valore del canone di locazione nella misura di 10.000,00 Euro/anno con decorrenza dal rilascio delle necessarie autorizzazioni previste per legge all'installazione dell'impianto;
5. Di stabilire la durata della locazione in anni 6 (sei) tacitamente rinnovabili per ulteriori anni 6 (sei);
6. Di stabilire che i lavori di realizzazione della SRB in trattazione siano subordinati al rilascio di tutte le autorizzazioni previste per legge;
7. Di demandare al Responsabile della VII Area la sottoscrizione del contratto di locazione, nonché ogni successivo adempimento ad esso collegato;
8. Inviare il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per quanto di competenza;
9. Dichiarare, con successiva e separata votazione resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di procedere

SITO VODAFONE : 1RMXXXX _____ _1-YY-XXXX

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL'ABITAZIONE

TRA:

La con sede in, Via,
....., rappresentata dal
....., in qualità di, di seguito
denominata parte locatrice - da una parte

E:

la società **Vodafone Italia S.p.A.** (già VODAFONE OMNITEL B.V, già Vodafone Omnitel S.p.A.,
già Omnitel Pronto Italia S.p.A.) società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group
Plc., con sede in Italia, Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30
(duemiliarditrecentocinquemilioneonovantanoveottocentottantasette/30) codice fiscale ed iscrizione
al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P.IVA, n. 08539010010 rappresentata per il
presente atto da -----, in qualità di procuratore, munito dei necessari poteri in forza
di procura speciale rilasciata dal notaio **Ciro de Vivo** in data -----, repertorio n-----
-----, di seguito denominata parte conduttrice - dall'altra parte

di seguito le parti, quando indicate congiuntamente

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua
proprietà (nel seguito "la porzione di Immobile") sito, Via
....., ovvero *porzione di porzione di immobile* catastalmente identificato nel
....., Categoria Catastale, Sezione urbana NCT, Foglio, Particella,
per mq circa,

D) INSERIRE QUANTO SEGUE SE SI TRATTA DI FABBRICATO STRUMENTALE con opzione
IVA : "classificato fabbricato strumentale con esercizio dell'opzione IVA"

E) INSERIRE QUANTO SEGUE SE SI TRATTA DI FABBRICATO STRUMENTALE SENZA
opzione IVA : "classificato fabbricato strumentale senza esercizio dell'opzione IVA"

meglio identificata nell'elaborato grafico contrassegnato con la lettera A, sottoscritto dalle Parti per
esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito
indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

Vodafone Italia SpA

La Locatrice

SITO VODAFONE : 1RMXXXX _____ _1-YY-XXXX

I documenti contrassegnati con le lettera A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione nel seguito "il contratto".

La locatrice concede altresì in locazione alla Condittrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera A, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Condittrice alla Locatrice in fase di realizzazione dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Condittrice e la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

La locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Condittrice.

La Condittrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

La locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Condittrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

2.DURATA, DECORRENZA E RECESSO

La locazione avrà durata dal al(anni sei o nove) ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/78, con rinnovo tacito per un periodo di anni sei. e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto di locazione avrà decorrenza convenzionale dalla data "indicata" nella comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R dalla Condittrice alla Locatrice (data che non potrà essere successiva al trentesimo giorno dalla data di invio); tale comunicazione informerà la Locatrice sul verificarsi dei presupposti necessari ai fini dell'uso previsto dalla conduttrice e darà esecuzione al contratto.

Da tale data "indicata" decorrerà l'obbligo di pagamento integrale dei canoni di cui al successivo articolo 3.

Qualora entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza stante il mancato verificarsi di alcuno dei presupposti o per converso il verificarsi di circostanze impeditive per la realizzazione dell'impianto e cioè: a) il mancato rilascio da parte delle autorità competenti di permessi, autorizzazioni e nulla osta; b) a causa di dinieghi ostativi alla formazione del silenzio assenso o di altri provvedimenti ostativi della P.A.; il contratto si estinguerà automaticamente senza che le parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra.

3. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro,00 (euro/00) annui.

AGGIUNGERE PIU' IVA solo se necessario ;per il regime Iva si veda art. 3 bis..

SITO VODAFONE : 1RMXXXX _____ 1-YY-XXXX

3.bis_CANONE

SE SI TRATTA DI FABBRICATO STRUMENTALE con opzione IVA :

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in numero 2 rate semestrali anticipate di Euro,00 (euro/00)+IVA al 22% ed applicazione dell' imposta di registro al 1%.

SE SI TRATTA DI FABBRICATO STRUMENTALE SENZA opzione IVA :

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in numero 2 rate semestrali anticipate di Euro,00 (euro/00) con esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 co1 n. 8 del DPR 633/72 ed applicazione dell' imposta di registro al 1%.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Locatrice IBAN IT

Il locatore si impegna ad emettere ed inviare fattura al conduttore entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di valuta del pagamento.

In forza dell'opzione come sopra esercitata, sui corrispettivi indicati da ciascuna fattura verrà applicata l'aliquota IVA nella misura vigente.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

La mancata presentazione di fattura impedirà la mora della Condittrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non e' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito l'"Impianto") e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La Locatrice pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 1. del presente contratto.

La Condittrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo

scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della Locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Condittrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Condittrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Condittrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Condittrice apporra sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la Locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Condittrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Condittrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Condittrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

Laddove emergano motivi di interesse pubblico tali da rendere non più fruibili le aree oggetto del presente contratto, la Vodafone si impegna a rimuovere le opere realizzate senza nulla pretendere dalla parte locatrice, previa realizzazione di un impianto alternativo da realizzarsi nei tempi tecnici strettamente necessari in area idonea sotto il profilo della copertura radio; a tal fine la locatrice si impegna ad individuare eventuale differente ulteriore area di proprietà comunale adiacente o comunque in prossimità dell'immobile oggetto della presente locazione, da destinare alla realizzazione dell'impianto alternativo di proprietà della conduttrice."

6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Condittrice, alla data di decorrenza del contratto, verrà immessa dalla Locatrice nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova.

La Condittrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto. La Condittrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Locatrice e ai terzi.

La Locatrice garantisce alla Condittrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Condittrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

Il libero accesso al lastrico solare dell'immobile viene interdetto.

La Locatrice e gli eventuali soggetti terzi da essa autorizzati potranno accedervi, solo, previo accordo con la Condittrice.

7. ALIENAZIONE IMMOBILE E CESSIONE DEL CONTRATTO

La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Locatrice ove intenda alienare l'immobile oggetto delle locazione si obbliga (ai sensi dell'art. 38 comma 1 della legge 392/78) a comunicarlo al conduttore con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

La comunicazione dovrà contenere:

- a) Il corrispettivo
- b) Le altre condizioni concernenti la compravendita
- c) l'invito ad esercitare la prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate;
- d) l'avviso che, nel caso di esercizio della prelazione, il versamento del prezzo di acquisto, dovrà essere effettuato entro il termine di 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della medesima comunicazione

La Condittrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Locatrice autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali La Locatrice la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

SITO VODAFONE : 1RMXXX _____ _1-YY-XXXX

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Condittrice ed a spese suddivise al 50% come per legge.

Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la conduttrice recupererà dall'importo del canone semestrale la quota del 50% delle spese di registrazione a carico della locatrice.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

10. DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte Locatrice c/o:

La parte Condittrice c/o:

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

- a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

13. RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

14. MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E ANTIBRIBERY ACT

Le Parti si impegnano:

1. a non tenere comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi che determinino violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e dello UK Bribery Act 2010. In ogni caso non è consentito alle Parti nell'esecuzione del presente contratto offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio;

2. a conoscere, rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex. D.Lgs 231/2001 di Vodafone, disponibili sul sito www.vodafone.it,

SITO VODAFONE : 1RMXXX _____ _1-YY-XXXX

nonché' il codice etico e modello organizzativo della Parte Locatrice..... disponibili sul sito

In caso di inadempimento di quanto previsto dal presente articolo, le Parti avranno diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto e/o di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc.

Letto, approvato e sottoscritto.

XXXXXXXXXXXX

La parte locatrice

La parte conduttrice

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2 (Durata, Decorrenza e Recesso), art. 3, art. 3 bis (Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 Consegna e accesso alla porzione di immobile, art. 7 (Alienazione Immobile e Cessione del contratto), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art 14 antibribery.

Letto, approvato e sottoscritto.

XXXXXXXXXXXX

La parte locatrice

La parte conduttrice

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **3 AGO 2018** e resterà per 15 giorni consecutivi fino al **18 AGO 2018**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **3 AGO 2018** (prot. n. _____),

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201__ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- () - _____

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

